



Commissione di Vigilanza

sui Fondi Pensione

AL

de

tu

A

Y

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno
istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno
istituito PIP ex d.lgs. n.
252/05

LORO SEDI

Roma, 3 ottobre 2008

Prot. n. 5603

Trasmissione via e-mail o via fax

Oggetto: Istruzioni per la trasmissione telematica delle note informative, di cui al Regolamento COVIP del 29 maggio 2008, e di altra documentazione.

Con la presente circolare si forniscono ai fondi pensione negoziali e ai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) (di seguito, PIP) le specifiche tecniche necessarie a effettuare la trasmissione telematica della nota informativa, secondo quanto previsto dal Regolamento COVIP del 29 maggio 2008, in materia di modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari.

Sul punto, si fa in primo luogo presente che la trasmissione deve essere effettuata accedendo alla apposita sezione riservata del sito web della COVIP, mediante il codice identificativo e la *password* già utilizzata per la trasmissione, attraverso il medesimo canale, delle segnalazioni mensili.

L'invio dovrà avvenire nel rispetto delle procedure descritte nelle Istruzioni tecniche qui allegate e nel rispetto delle precisazioni che seguono.

Si ricorda, preliminarmente, che nel suddetto Regolamento la trasmissione telematica della Nota informativa è prevista con riferimento a tre diversi momenti: uno riguardante il primo deposito del documento, precedentemente all'avvio della raccolta delle adesioni (art. 3), l'altro legato alla successiva variazione delle informazioni in esso contenute (art. 4, comma 2) ed infine quello relativo al



deposito da effettuarsi annualmente, entro il mese di marzo, a seguito dell'aggiornamento periodico (art. 4, comma 6).

Relativamente al primo deposito si precisa che il documento oggetto dell'invio telematico dovrà essere contenuto in un unico file recante il testo integrale della Nota informativa e comprendente pertanto: la scheda sintetica, la sezione riguardante le caratteristiche della forma pensionistica complementare, quella relativa alle informazioni sull'andamento della gestione, quella sui soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare e il modulo di adesione.

Si ricorda in proposito che la data di deposito (da riportare nel frontespizio del documento) è da intendersi riferita al giorno in cui è avvenuto l'invio telematico.

Con riguardo alle successive variazioni della nota informativa (diverse da quelle operate in occasione dell'aggiornamento annuale), si ha presente che queste potrebbero essere limitate a una o più sezioni del documento o al modulo di adesione. In questi casi, è previsto che la comunicazione alla COVIP del documento cartaceo riguardi soltanto le parti interessate dalle variazioni (ciascuna recante, nell'intestazione, la nuova data di efficacia). Si chiede tuttavia che l'invio attraverso il canale telematico, a differenza di quello cartaceo, riguardi, in ogni caso, l'intera nota informativa, la quale dunque, a prescindere dalle parti interessate dalle variazioni, dovrà anche in questo caso essere contenuta in un unico *file* e comprendere dunque la scheda sintetica, le altre sezioni e il modulo di adesione.

Qualora, invece, i fondi pensione negoziali ed i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP decidano, per i casi consentiti di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del Regolamento citato, di utilizzare come modalità di aggiornamento della nota informativa il Supplemento, la trasmissione telematica dovrà essere limitata a tale ultimo documento. Nel caso di modifiche ad efficacia differita, dovrà altresì costituire oggetto di trasmissione in via telematica la comunicazione utilizzata a corredo della nota nel periodo che precede la data di entrata in vigore delle stesse (art. 4, comma 7).

Con riferimento, infine, al deposito della nota informativa da effettuarsi annualmente, entro il mese di marzo, a seguito dell'aggiornamento periodico della stessa, si fa presente che l'invio telematico dovrà essere effettuato con le stesse modalità utilizzate per il primo deposito. Anche in questa circostanza la data di deposito del documento andrà individuata con riferimento al giorno in cui è avvenuto l'invio telematico.

Il canale telematico risulta altresì attivato per l'invio di altri documenti.

In particolare si tratta dei documenti riguardanti le anticipazioni, il regime fiscale e le rendite e del progetto esemplificativo standardizzato. In tali casi, la trasmissione dovrà avvenire utilizzando file appositamente denominati e distinti per ciascuno dei documenti inviati.

Tale canale dovrà essere utilizzato anche per la trasmissione integrale dei testi statuari e regolamentari che consegue al rilascio di provvedimenti di approvazione di modifiche agli stessi apportate (cfr. delibere COVIP del 4 dicembre 2003), secondo quanto sarà indicato nelle apposite comunicazioni inviate ai fondi ad esito dei suddetti provvedimenti.

Nell'effettuare l'invio, i fondi e le società in indirizzo avranno cura di utilizzare uno dei formati maggiormente in uso (ad esempio, "word" o "pdf") e di distinguere i documenti in base alla loro tipologia, secondo quanto chiarito nelle allegato Istruzioni. Si fa presente che - al momento e salvo diverse specifiche indicazioni - la trasmissione effettuata attraverso il suddetto canale non sostituisce in alcun caso l'invio dei documenti in formato cartaceo, che continuerà a essere effettuato secondo le modalità previste nelle vigenti disposizioni.

* * *

Si segnala inoltre che è intenzione della Commissione estendere in prospettiva la modalità di trasmissione di cui alla presente circolare a ogni documento di cui si ravvisi l'utilità di acquisizione in formato elettronico.

Al momento, tuttavia, tale modalità andrà utilizzata soltanto per i documenti sopra espressamente richiamati; in ogni altro caso restano pertanto ferme le modalità di trasmissione finora impiegate.

In particolare, il descritto canale telematico non dovrà essere utilizzato per l'invio della bozza di nota informativa che, sulla base delle disposizioni di cui al regolamento Covip del 16 maggio 2007, accompagna le istanze di modifiche statuarie o regolamentari. Qualora infatti la variazione della nota informativa consegua a modifiche statuarie o regolamentari che necessitano dell'approvazione della Commissione, la trasmissione telematica dovrà avvenire solo successivamente al rilascio da parte della Commissione della suddetta approvazione.

Con l'emanazione della presente Circolare, è da intendersi dunque avviata una prima fase di sperimentazione nell'utilizzo del nuovo canale telematico, anche al fine di acquisire dagli operatori suggerimenti o segnalazioni di eventuali difficoltà riscontrate, così da pervenire - se del caso - a un miglioramento nella funzionalità di tale nuova modalità di trasmissione.

A tale scopo si chiede a tutti i soggetti in indirizzo di operare una trasmissione iniziale di tutta la documentazione di cui è qui previsto l'invio attraverso il canale telematico in argomento (note informative, documenti riguardanti le anticipazioni, il regime fiscale e le rendite, progetto esemplificativo standardizzato, statuto/regolamento), nella versione attualmente in uso. Tale primo invio, che - si chiarisce - non configura, con riferimento alla nota informativa, un nuovo deposito, dovrà avvenire entro il prossimo 31 ottobre.

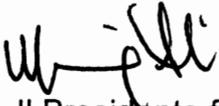
3



Eventuali suggerimenti e segnalazioni relativi alla funzionalità del canale telematico potranno essere indirizzati alla apposita casella di posta elettronica webmaster@covip.it.

Per chiarimenti sulle modalità tecniche dell'invio è inoltre possibile contattare l'Ufficio sistema informativo (sig. Paolo Marini, tel. 06.69506245; sig. Federico Pivoli, tel. 06.69506283).

Distinti saluti.



Il Presidente f.f.
(B. Mangiatordi)